



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 9

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - Seduta , di Prima convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO	Presente
GROSSO MARIO	Presente
PITUELLO DIEGO	Assente
BERTOLINI PIERGIUSEPPE	Presente
VIRGILI CRISTIAN	Presente
MIOTTO PAOLO	Presente
ZORZETTO STIVEN	Presente
FABELLO ROVIS	Presente
DELLA MORA PAOLO	Presente
VISCARDIS ELEONORA	Presente
VIRGILIO MARCO	Presente
COLLAVINI FEDERICO	Presente
MALISANI AGOSTINO	Assente

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, il quale stabilisce l'entrata in vigore, dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), articolato in due componenti: una relativa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento e una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo, con l'entrata in vigore della Tares, sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Considerato che:

- a) il legislatore statale ha demandato ai Comuni la disciplina del tributo, da determinare in base all'autonomia regolamentare in materia ad essi riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
- b) spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Tares, del Piano Finanziario Tares e delle relative tariffe;
- c) sono in fase di predisposizione da parte dell'ufficio tributi i documenti di cui al punto b);

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

Dato atto che con Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Visto il comma 1 dell'art. 4 del suddetto Decreto Interministeriale che così recita:

Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che i termini di versamento indicati nel Decreto Interministeriale non trovano riscontro diretto nella normativa primaria (D.L. 201/2011 e succ. mod. e integr.) che affida alla potestà regolamentare del Comune la scelta del numero di rate e delle loro scadenze;

Che il D.L. 08.04.2013, n. 35 che modifica la normativa primaria deve essere convertito entro il termine di 60 giorni e quindi è attualmente applicabile, ma potrebbe essere oggetto di modifiche e integrazioni in sede di conversione;

Evidenziata la continua evoluzione normativa e la conseguente incertezza operativa e nel contempo la necessità di rispettare il termine del 30 giugno per l'approvazione della scadenza e del numero delle rate di versamento del tributo (30 giorni prima della prima scadenza utile prevista per legge – 31 luglio);

Evidenziato che il versamento dell'ultima rata tares deve coincidere con il versamento previsto per la maggiorazione standard riservata allo Stato e conseguentemente non può essere previsto una rata oltre il termine ultimo del 31.12.2013;

Dato atto che attualmente è in riscossione il ruolo tarsu anno 2012, avente le seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2013 e che non si ritiene opportuno accavallare le scadenze del pagamento tarsu e tares, né stabilire le medesime scadenze già previste per le rate tarsu;

Considerato conseguentemente di stabilire, limitatamente al corrente anno 2013, sulla base del disposto dell'art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013, n. 35, che il versamento del tributo avvenga secondo il seguente schema:

- Prima Rata: termine di scadenza 31 ottobre 2013 (1/3 importo tares annuale)
- Seconda Rata: termine di scadenza 30 novembre 2013 (1/3 tares annuale)
- Ultima Rata: termine di scadenza 31 dicembre 2013 (conguaglio e applicazione maggiorazione)

Di stabilire che le rate saranno determinate applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che, contestualmente all'ultima rata, il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione standard pari a Euro 0,30 al mq., riservata allo Stato, di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011;

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo potrà essere effettuata direttamente dal Comune o tramite il Concessionario della riscossione Equitalia qualora previsto per legge;

Visto l'art. 4 comma 2 del Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.05.2013 che così recita:
Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo;

Dato atto che anche tale indicazione non trova riscontro diretto nella normativa primaria in quanto, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 387, della L. 228/2012, è stabilito che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011;

Ritenuto di operare sulla base della normativa primaria e di disciplinare in questa sede, limitatamente al corrente anno 2013, il solo versamento delle prime due rate:

- Mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (qualora verranno approvati i relativi codici tributo) o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

Dato atto che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con le modalità previste dalla normativa;

Considerato inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine anzidetto, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011;

Ribadita la complessità della materia e spesso le contraddittorietà tra le disposizioni normative che pongono serie difficoltà applicative;

Rilevate le conseguenze che un'erronea o mancata adozione di atti può causare ai bilanci comunali;

Ritenuto opportuno in questo contesto provvedere all'adozione dell'atto in questione, riservandosi eventuali successive modifiche dovute all'evolversi del quadro normativo;

Preso atto dell'illustrazione fatta dal Sindaco;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'area finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO Area Economico Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Presenti n. 11;

Assenti n. 2 (Pituello D. Malisani A.);

Votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), limitatamente al corrente anno 2013 e sulla base del disposto dell'art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013, n. 35, avvenga secondo il seguente schema:
 - Prima Rata: termine di scadenza 31 ottobre 2013 (1/3 importo tares annuale)
 - Seconda Rata: termine di scadenza 30 novembre 2013 (1/3 importo tares annuale)
 - Ultima Rata: termine di scadenza 31 dicembre 2013 (conguaglio e applicazione maggiorazione)
- 2) Di stabilire che le rate saranno determinate applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che, contestualmente all'ultima rata, il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione standard pari ad Euro 0,30 al mq., riservata allo Stato, di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011;
- 3) Di stabilire che, limitatamente al corrente anno 2013 e sulla base della normativa primaria, il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga:

- Mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (qualora verranno approvati i relativi codici tributo) o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
- 4) Di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa;
- 5) Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo potrà essere effettuata direttamente dal Comune o tramite il Concessionario della riscossione Equitalia qualora previsto per legge;
- 6) Di rinviare le altre disposizioni relative all'applicazione del tributo in questione al regolamento comunale, in fase di predisposizione, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso;
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nel rispetto del termine previsto dall'art. 10, 1° comma, lett. a) del D.L. 8 aprile 2012. n. 35., citato in premessa.

Successivamente con separata votazione;

Presenti n. 11;

Assenti n. 2 (Pituello D. Malisani A.);

Votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004.

IV

PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Bertiolo, 23-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime il seguente parere:

Relazione

Si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.

Bertiolo, 23-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 05-06-2013

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-06-2013 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20-06-2013.

Bertiolo li 05-06-2013

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2013 al 20-06-2013.

Bertiolo li 21-06-2013

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI